**Quadro normativo italiano recupero aiuti di Stato**

LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. (13G00003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/2013 *(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)*

Art. 48

 Procedure di recupero

 1. La societa' Equitalia Spa effettua la riscossione degli importi

dovuti per effetto delle decisioni di recupero di cui all' ***(([articolo](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R1589" \t "_blank)***

***[16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R1589" \t "_blank)***

***[2015](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R1589" \t "_blank)))***, ***((...))*** a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto

che l'ha concesso. *((6))*

 *((2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui*

*al comma l, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il*

*Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove*

*necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta*

*gli importi dovuti e determina le modalita' e i termini del*

*pagamento. Nel caso di piu' amministrazioni competenti, il Presidente*

*del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro*

*quindici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero,*

*un commissario straordinario, da individuare all'interno delle*

*amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione*

*di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di*

*aiuto, e definisce le modalita' di attuazione della decisione di*

*recupero di cui al comma 1. Il commissario straordinario, con proprio*

*provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di*

*nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli*

*importi dovuti e determina le modalita' e i termini del pagamento. Le*

*amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di*

*recupero forniscono tempestivamente al commissario straordinario, su*

*sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla corretta*

*esecuzione della decisione di recupero di cui al comma 1. Al*

*commissario straordinario non spetta alcun compenso. Il commissario*

*straordinario svolge le attivita' connesse all'incarico conferito con*

*le risorse umane, finanziarie e strumentali delle amministrazioni*

*competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del Ministro*

*competente, il provvedimento del commissario straordinario e il*

*provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli esecutivi nei*

*confronti degli obbligati))*. *((6))*

 3. Nei casi in cui l'ente competente e' diverso dallo Stato, *((il*

*provvedimento per l'individuazione dei soggetti tenuti alla*

*restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e la*

*determinazione delle modalita' e dei termini del pagamento))* e'

adottato dalla regione, dalla provincia autonoma o dall'ente

territoriale competente. Le attivita' di cui al comma 1 sono

effettuate dal concessionario per la riscossione delle entrate

dell'ente territoriale interessato. *((6))*

 4. Le informazioni richieste dalla Commissione europea

sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalle

amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, d'intesa con la Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e per

il suo tramite.

**La** [**L. 7 luglio 2016, n. 122**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-07-07;122) **ha disposto (con l'art. 35, comma 4)**

**che le presenti modifiche si applicano alle decisioni di recupero**

**notificate a decorrere dal 1° gennaio 2015.**

 Art. 35

 Modifiche alla [legge 24 dicembre 2012, n. 234](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234),

 in materia di aiuti di Stato

 1. All'[articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234~art45), sono

apportate le seguenti modificazioni:

 a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

 «1. Le amministrazioni centrali e territoriali che intendono

concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica, ai sensi

dell'[articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT" \t "_blank)

[dell'Unione europea](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT" \t "_blank), predispongono la notifica secondo le modalita'

prescritte dalla normativa europea e la trasmettono alla Presidenza

del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee

attraverso il sistema di notificazione elettronica. Il Dipartimento

per le politiche europee effettua un esame della completezza della

documentazione contenuta nella notifica, entro i termini stabiliti

dal decreto di cui al comma 3. Il successivo inoltro alla Commissione

europea e' effettuato conformemente alla normativa europea.

 1-bis. Per gli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e

delle zone rurali, la completezza della documentazione contenuta

nella notifica e' verificata direttamente dall'amministrazione

competente»;

 b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

 «3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da

adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della

cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo

economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono

disciplinate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione, le modalita' di attuazione del presente

articolo».

 2. All'[articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234~art48), sono

apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, le parole: «adottate in data successiva alla data

di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse;

 b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

 «2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al

comma l, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il

Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove

necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta

gli importi dovuti e determina le modalita' e i termini del

pagamento. Nel caso di piu' amministrazioni competenti, il Presidente

del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro

quindici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero,

un commissario straordinario, da individuare all'interno delle

amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione

di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di

aiuto, e definisce le modalita' di attuazione della decisione di

recupero di cui al comma 1. Il commissario straordinario, con proprio

provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di

nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli

importi dovuti e determina le modalita' e i termini del pagamento. Le

amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di

recupero forniscono tempestivamente al commissario straordinario, su

sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla corretta

esecuzione della decisione di recupero di cui al comma 1. Al

commissario straordinario non spetta alcun compenso. Il commissario

straordinario svolge le attivita' connesse all'incarico conferito con

le risorse umane, finanziarie e strumentali delle amministrazioni

competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del Ministro

competente, il provvedimento del commissario straordinario e il

provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli esecutivi nei

confronti degli obbligati»;

 c) al comma 3, le parole: «il provvedimento di cui al comma 2»

sono sostituite dalle seguenti: «il provvedimento per

l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto,

l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle

modalita' e dei termini del pagamento».

 3. Agli [articoli 46](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234~art46), [48](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234~art48), [49](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234~art49) e [52 della legge 24 dicembre 2012, n.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234~art52" \t "_blank)

[234](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234~art52" \t "_blank), le parole: «[articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999R0659" \t "_blank)

[Consiglio, del 22 marzo 1999](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999R0659" \t "_blank)», ovunque ricorrono, sono sostituite

dalle seguenti: «[articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R1589" \t "_blank)

[Consiglio, del 13 luglio 2015](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R1589" \t "_blank)». All'articolo 51 della medesima [legge](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;234" \t "_blank)

[n. 234 del 2012](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;234" \t "_blank), le parole: «[regolamento (CE) n. 659/1999 del](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999R0659" \t "_blank)

[Consiglio, del 22 marzo 1999](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999R0659" \t "_blank)» sono sostituite dalle seguenti:

«[regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R1589)».

 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si

applicano alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1°

gennaio 2015.

 Note all'art. 35:

 - I testi degli articoli 45 e 48 della legge n.

 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia

 alla formazione e all'attuazione della normativa e delle

 politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta

 Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, come modificato dalla

 presente legge, cosi' recitano:

 «Art. 45 (Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato).

 - 1. Le amministrazioni centrali e territoriali che

 intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa

 notifica, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato

 sul funzionamento dell'Unione europea, predispongono la

 notifica secondo le modalita' prescritte dalla normativa

 europea e la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei

 ministri - Dipartimento per le politiche europee attraverso

 il sistema di notificazione elettronica. Il Dipartimento

 per le politiche europee effettua un esame della

 completezza della documentazione contenuta nella notifica,

 entro i termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3. Il

 successivo inoltro alla Commissione europea e' effettuato

 conformemente alla normativa europea.

 1-bis. Per gli aiuti nei settori agricolo, forestale,

 della pesca e delle zone rurali, la completezza della

 documentazione contenuta nella notifica e' verificata

 direttamente dall'amministrazione competente.

 2. A prescindere dalla forma dell'aiuto, le

 informazioni richieste dalla Commissione europea in merito

 a presunti aiuti di Stato non notificati ai sensi dell'art.

 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento

 dell'Unione europea sono fornite dalle amministrazioni

 competenti per materia, per il tramite della Presidenza del

 Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche

 europee.

 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

 ministri, da adottare di concerto con il Ministro degli

 affari esteri e della cooperazione internazionale e con il

 Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza

 permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

 province autonome di Trento e di Bolzano, sono

 disciplinate, entro sessanta giorni dalla data di entrata

 in vigore della presente disposizione, le modalita' di

 attuazione del presente articolo.».

 «Art. 48 (Procedure di recupero). - 1. La societa'

 Equitalia Spa effettua la riscossione degli importi dovuti

 per effetto delle decisioni di recupero di cui art. 16 del

 regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio

 2015, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto

 che l'ha concesso.

 2. A seguito della notifica di una decisione di

 recupero di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni

 dalla data di notifica, il Ministro competente per materia,

 con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti

 tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi

 dovuti e determina le modalita' e i termini del pagamento.

 Nel caso di piu' amministrazioni competenti, il Presidente

 del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto,

 entro quindici giorni dalla data di notifica della

 decisione di recupero, un commissario straordinario, da

 individuare all'interno delle amministrazioni che hanno

 concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di

 quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto,

 e definisce le modalita' di attuazione della decisione di

 recupero di cui al comma 1. Il commissario straordinario,

 con proprio provvedimento, individua, entro quarantacinque

 giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla

 restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e

 determina le modalita' e i termini del pagamento. Le

 amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della

 procedura di recupero forniscono tempestivamente al

 commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e ogni

 altro elemento necessario alla corretta esecuzione della

 decisione di recupero di cui al comma 1. Al commissario

 straordinario non spetta alcun compenso. Il commissario

 straordinario svolge le attivita' connesse all'incarico

 conferito con le risorse umane, finanziarie e strumentali

 delle amministrazioni competenti, previste a legislazione

 vigente. Il decreto del Ministro competente, il

 provvedimento del commissario straordinario e il

 provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli

 esecutivi nei confronti degli obbligati.

 3. Nei casi in cui l'ente competente e' diverso dallo

 Stato, il provvedimento per l'individuazione dei soggetti

 tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli

 importi dovuti e la determinazione delle modalita' e dei

 termini del pagamento e' adottato dalla regione, dalla

 provincia autonoma o dall'ente territoriale competente. Le

 attivita' di cui al comma 1 sono effettuate dal

 concessionario per la riscossione delle entrate dell'ente

 territoriale interessato.

 4. Le informazioni richieste dalla Commissione europea

 sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono

 fornite dalle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3,

 d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -

 Dipartimento per le politiche europee e per il suo

 tramite.».

 - Il testo degli articoli 46, 48, 49, 51 e 52 della

 legge n. 234/2012, modificati dalla presente legge, e'

 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.

 - Il testo dell'art. 16 del regolamento (CE) del

 Consiglio n. 2015/1589, recante modalita' di applicazione

 dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione

 europea (codificazione), pubblicato nella G.U.U.E. 24

 settembre 2015, n. L 248, cosi' recita:

 «Art. 16 (Recupero degli aiuti). - 1. Nel caso di

 decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la

 Commissione adotta una decisione con la quale impone allo

 Stato membro interessato di adottare tutte le misure

 necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario

 ("decisione di recupero"). La Commissione non impone il

 recupero dell'aiuto qualora cio' sia in contrasto con un

 principio generale del diritto dell'Unione.

 2. All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di

 recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un

 tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi

 decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale e' divenuto

 disponibile per il beneficiario, fino alla data del

 recupero.

 3. Fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di

 giustizia dell'Unione emanata ai sensi dell'art. 278 TFUE,

 il recupero va effettuato senza indugio secondo le

 procedure previste dalla legge dello Stato membro

 interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione

 immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A

 tal fine e in caso di procedimento dinanzi alle autorita'

 giudiziarie nazionali, gli Stati membri interessati

 adottano tutte le misure necessarie disponibili nei

 rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure

 provvisorie, fatto salvo il diritto dell'Unione.».